

# I poteri di cognizione del Giudice dell'Esecuzione

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE

# L'articolazione del processo esecutivo in fasi

La delega al professionista interviene nella struttura del processo esecutivo così come delineata dalla sentenza n. 11178/1995 delle Sezioni Unite della Cassazione, ossia una successione di fasi autonome l'una dall'altra che progrediscono sino alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita).

Quel che è interessante chiarire è fino a che punto le peculiarità della singola fase possano riflettersi sulla disciplina del potere dispositivo delle parti, di quello officioso del giudice e sulla posizione dei terzi che eventualmente partecipino solo a quella specifica fase del procedimento

il processo esecutivo è strutturato in distinte fasi o sub procedimenti, preordinati ciascuno ad un preciso atto finale: 1) la fase introduttiva, di individuazione dei beni da aggredire.

2) la fase liquidativa, o “vendita forzata” in senso stretto, finalizzata alla trasformazione dei beni in denaro (a sua volta suddivisibile in fase di aggiudicazione e fase di trasferimento del bene).

3) la fase di distribuzione del ricavato, di soddisfazione dei creditori mediante la consegna del denaro costituente la massa attiva.

Intesa nel suo aspetto dinamico, oggi, la vendita forzata è, dunque, spiegata come sub procedimento inserito nel processo di esecuzione.

L'atto di consumazione del potere delle parti di disporre del processo viene fatto coincidere con l'atto di chiusura di una fase procedimentale.

Analogamente al Giudice è precluso il rilievo officioso della nullità degli atti delle singole fasi nel momento in cui la singola fase si è chiusa

la disciplina positiva dell'espropriazione forzata individua una serie di casi in cui il "debitore" deve essere notiziato delle varie fasi del processo e posto in condizione di interloquire e allo scopo appresta anche alcuni strumenti di reazione a sua disposizione proprio nel corso del processo esecutivo. Le modalità applicative di questo contraddittorio, che viene solitamente definito "attenuato", sono diverse rispetto a quelle delineate nel giudizio di cognizione (Il legislatore, in considerazione dell'esperienza (nella quale spesso il debitore esecutato non compare e non si costituisce ha onerato il giudice dell'esecuzione di un esercizio officioso di poteri nell'interesse del debitore) , (talora, configurati come veri e propri doveri), esercitabili d'ufficio, a tutela dell'interesse del debitore e di terzi.

**I ECCEZIONE** Il titolo esecutivo è il necessario presupposto per conseguire dal debitore l'esatto adempimento dell'obbligazione ed il relativo diritto dev'essere, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., certo (incontroverso nella sua esistenza), liquido (di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli, come la condizione o il termine, alla sua riscossione), per cui solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata .

Suo logico corollario è che il giudice dell'esecuzione abbia il potere-dovere -con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione -di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto (Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16610).

Precisazione: di regola e a meno che non sia prevista nell'interesse generale, non è rilevabile d'ufficio l'impignorabilità (neanche quella "assoluta" ex art. 514 c.p.c.), prevista ad esclusivo beneficio del debitore tenuto ad eccepirla con opposizione ex art. 615 c.p.c..

Deve essere verificata e, in difetto, rilevata ex officio l'effettiva appartenenza del diritto pignorato in capo al debitore e la sua estensione

E' quindi compito del Giudice la verifica della sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'introduzione e la procedibilità dell'esecuzione, in ogni fase della procedura, ma se tale verifica avviene su rilievo di parte nell'ambito di un atto qualificabile come opposizione, il Giudice dispone, se ritiene, la sospensione della procedura e non può invece dichiarare l'estinzione della procedura; diversamente, la procedura deve essere dichiarata improcedibile.

Nell'ord Cass. n. 15605/2017, che ha compiutamente ricostruito l'ambito di operatività dell'esercizio del potere officioso del GE di rilevare motivi di inammissibilità e di improcedibilità e le conseguenze di tale esercizio, è stato affermato – voce non consolidata e in verità criticata- che il Giudice chiamato a decidere un'opposizione all'esecuzione, nella fase sommaria, non di meno non risulta privato del potere di esercitare il suddetto potere di rilievo officioso e dunque dichiarare l'improcedibilità della procedura e la conseguente estinzione della stessa.

In ogni caso, ove il GE, ex officio, dichiari l'improcedibilità [o l'estinzione cd. atipica, o adotti altro provvedimento di definizione] della procedura in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile soltanto con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; invece, se adottato in seguito a contestazioni svolte mediante formale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunciare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Ai fini della distinzione, costituisce indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta [anche solo, implicitamente] la liberazione dei beni pignorati.

Al fine di individuare i rimedi, dunque, ciò che è decisivo non è tanto la circostanza che il debitore abbia o meno proposto una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma la natura del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione.

Onde individuare il rimedio esperibile occorre cioè stabilire se il giudice dell'esecuzione ha semplicemente sospeso o se ha al contrario definito il processo esecutivo. Si tratta evidentemente di due provvedimenti di natura incompatibile, che si escludono a vicenda

# Legittimazione attiva

Motivi di opposizione assai ricorrente sono la carenza di legittimazione processuale della creditrice procedente per nullità ed indeterminatezza della procura in presenza di mandataria con rappresentanza della Banca titolare del credito e per mancanza in atti della prova dell'intervenuta cessione del credito azionato nei confronti della debitrice

Rammentiamo che in base all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. (come introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 59/2016, convertito in legge n. 119/2016), è inammissibile l'opposizione proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552, 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Quindi, in difetto di intervento ex art 111 cpc successivo, l'art. 615, comma 2, c.p.c. individua nel momento di emissione della ordinanza di vendita il termine ultimo oltre il quale è inammissibile l'opposizione all'esecuzione.

la sussistenza della legittimazione attiva del creditore procedente (quella in concreto e non in astratto) è questione che attiene al merito e non rientra, pertanto, tra le condizioni dell'azione verificabili dal Giudice ex officio.

La legittimazione ad agire e l'accertamento della effettiva titolarità del diritto sono due questioni distinte ([Cass. SS. UU. 2951/2016](#)) e, infatti, la carenza della legittimazione ad agire è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio dal giudice, mentre la questione della titolarità del rapporto (attiva e passiva) attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta.

la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.

A sua volta il giudice può sempre rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.

La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.

Il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espreso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto

La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato).

Con riferimento all'interesse ad agire del debitore, va sottolineato che esso non è sussistente *in re ipsa*, in quanto non consiste nell'interesse al corretto svolgimento del procedimento esecutivo e ancor meno a non subire l'espropriazione. In giurisprudenza si afferma infatti che il debitore deve allegare e provare la lesione di un interesse concreto, non sussistendo interesse ad agire, ad esempio, laddove si assuma, genericamente, il mancato rispetto del principio del contraddittorio o vizi della procura che non comportino indeterminatezza.

Eccezione è costituita dal procedimento di vendita nel qual caso il debitore fa valere una legittimazione che è generale.

### III ECCEZIONE . Articolo 187 bis Disp att codice di procedura civile Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti

In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma).

Dalla costante interpretazione della giurisprudenza si ricava che è corollario della tutela giurisdizionale esecutiva il valore della stabilità delle situazioni giuridiche sorte dal processo di esecuzione e, così, una tensione ordinamentale alla stabilità degli effetti della vendita forzata, la quale si esplica attraverso la massima protezione dell'acquisto dell'aggiudicatario dalle ripercussioni di nullità anteriori o di vicende successive all'aggiudicazione ivi compresa l'insussistenza del titolo esecutivo.

## *ECCEZIONI E PRECISAZIONI.*

Sebbene l'aggiudicatario non vanti sul bene espropriato un diritto soggettivo pieno, quanto piuttosto un'aspettativa, questa non è di mero fatto, bensì di diritto. Infatti, in capo all'aggiudicatario deve essere ravvisato un affidamento qualificato sulla stabilità della vendita giudiziaria, come si ricava dall'art. 187 bis disp. att. c.p.c. e dalla L. Fall., art. 18 (v. Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256). Persino dopo l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, l'aggiudicatario ha diritto al decreto di trasferimento e allo scopo in via eccezionale permane il potere del Giudice dell'Esecuzione di provvedere.

In altra pronuncia, relativa al diverso tema della interferenza tra procedure esecutive individuali e misure penali di carattere reale (*rectius*: misure di prevenzione disciplinate dalla normativa antimafia), la Corte di Cassazione ha osservato che “una delle componenti che concorre in modo significativo all’efficienza delle vendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela dell’aggiudicatario. Infatti, la partecipazione ad un’asta giudiziaria sarà tanto più ‘appetibile’, quanto minori siano le incertezze in ordine alla stabilità degli effetti dell’aggiudicazione. La prospettiva di un acquisto stabile e sicuro attira un più elevato numero di partecipanti all’asta e determina una più animata competitività nella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi, in un maggior ricavo in minor tempo”.

“La regola contenuta nell’art. 2929 c.c., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l’assegnazione, cioè riguardi vizi che direttamente la concernano” e tale principio si estende anche al caso in cui si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione degli atti del procedimento esecutivo anteriori alla vendita o all’assegnazione ma ad esse obbligatoriamente prodromici, come l’ordinanza di vendita (Cass. 30.12.2014, n. 27526).

In senso contrario, non rileva, peraltro, quanto previsto dall’art. 187-*bis* disp. att. c.p.c., atteso che anche tale norma non può essere invocata laddove la vendita sia inficiata da vizi suoi propri.

Su un piano diverso si colloca il diritto del terzo. Difatti, secondo Cassazione civile 13 novembre 2012 n 19761 *“il terzo che vanta un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata può non solo proporre l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. durante il giudizio di esecuzione, ma può anche, dopo la vendita e l’aggiudicazione, rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicatario”*.

Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che l’opposizione di terzo di cui all’art. 619 cod. proc. civ. è normalmente volta a sottrarre agli sviluppi dell’esecuzione, prima fra tutti la vendita, uno dei beni che ne sono oggetto, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall’opponente, terzo estraneo alla procedura esecutiva (Cass. 15 dicembre 1980, n. 6497; Cass. 25 maggio 1978, n. 2639). **L’opposizione medesima si converte in opposizione sul prezzo, se proposta dopo la vendita, ma pur sempre, a termini dell’art. 620 cod. proc. civ., finchè vi sia un prezzo da distribuire, sia pure al momento della proposizione dell’opposizione (e non rilevando la successiva estinzione della procedura esecutiva: Cass. 8 febbraio 2008, n. 3136).**

In verità, in caso di opposizione di terzo relativa a beni immobili:  
se proposta tempestivamente rispetto alla vendita, potrà, pienamente sussunta entro il paradigma dell'art. 619 cod. proc. civ., e segg., conseguire anche gli effetti di sospenderla e, successivamente e per il caso di accoglimento, di sottrarre definitivamente il bene alla procedura esecutiva;  
se proposta successivamente al tempo utile per impedire la vendita, altro scopo non potrebbe avere l'opponente che porre nel nulla gli atti di disposizione del bene immobile rivendicato e quindi in modo del tutto legittimo (conforme all'esigenza di tutelare proprio diritto) l'opponente medesimo potrà conseguire l'effetto – ben più ampio rispetto a quello di fare valere i suoi diritti sul prezzo ricavato, normalmente ultima ratio nella procedura mobiliare dopo la vendita o l'assegnazione – di rivendicare, nei confronti proprio dei soggetti della procedura, il proprio diritto reale immobiliare, con vanificazione della disposizione del bene operata nel corso della procedura esecutiva; e potrà scegliere di farlo invocando un accertamento non meramente incidentale.

E' interessante notare che la firma del decreto di trasferimento rappresenta per il Giudice dell'Esecuzione il momento di preclusione per il rilievo officioso del Giudice sia dei vizi che inficiano il procedimento di vendita sia per la non appartenenza del diritto pignorato al debitore.

Resta ovviamente fatta salva la possibilità di accogliere l'istanza di sospensione formulata in seno all'opposizione ex art. 617 cpc avverso il decreto di trasferimento per vizi di atti del procedimento di vendita o da parte del terzo ex art . 619 cpc

Le pronunce della Corte di giustizia dal 17 maggio 2022 in materia di tutela del consumatore. Quattro sentenze depositate il 17 maggio 2022, che hanno impattato in modo deciso su alcuni istituti del processo nazionale.

L'art 6, par 1, e l'art 7, par 1, della dir 93/13/CEE del 5 aprile 1993, riguardo le clausole abusive nei contratti con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, a causa degli effetti dell'autorità del giudicato e della decadenza, non consente né al giudice di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali nell'ambito del procedimento di esecuzione ipotecaria, né al consumatore, dopo la scadenza del termine per l'opposizione, di far valere il carattere abusivo delle medesime nel procedimento o in un successivo procedimento dichiarativo, quando dette clausole siano già state oggetto, al momento dell'avvio del procedimento di esecuzione ipotecaria, di un esame d'ufficio da parte del giudice quanto al loro eventuale carattere abusivo, ma la decisione che autorizza l'esecuzione ipotecaria non comporti alcun punto della motivazione, nemmeno sommario, che dia atto della sussistenza dell'esame medesimo né indichi che la valutazione effettuata dal giudice in esito a tale esame non potrà più essere rimessa in discussione in assenza di opposizione nel termine citato.

Cause riunite C 693/19 (SPV Project 1503 Srl e a. c/ YB) e C 831/19 (Banco di Desio e della Brianza SpA e aa. c/ YZ) (Grande Sezione):

L'art 6, par 1, e l'art 7, par 1, della dir 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.

L'art 6, par 1, e l'art 7, par 1, della dir 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non autorizza un organo giurisdizionale nazionale, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, a esaminare l'eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali quando la garanzia ipotecaria sia stata escussa, il bene ipotecato sia stato venduto e i diritti di proprietà relativi a tale bene siano stati trasferiti a un terzo, purché il consumatore il cui bene è stato oggetto di un procedimento di esecuzione ipotecaria possa far valere i suoi diritti in un procedimento successivo, al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi della direttiva in parola, delle conseguenze economiche risultanti dall'applicazione di clausole abusive.

In sintesi, tutte le sentenze del 17 maggio 2022, dopo un formale riconoscimento della valenza del giudicato anche in materia consumeristica (per tutte, vedi punti 57 e 58 di BancoDesio, ma anche i corrispondenti passaggi delle altre), giungono alla conclusione che il giudicato non si forma sull'assenza di carattere abusivo di una clausola, se, in un procedimento sommario, non vi sia una anche solo sintetica motivazione e manchi l'indicazione al consumatore della definitività di tale conclusione in caso di mancata contestazione: con la conseguenza, specificamente indicata per l'ordinamento italiano, che il giudice dell'esecuzione possa rilevare l'abusività della clausola, non essendogli tanto precluso dalla definitività del decreto ingiuntivo non opposto.

quanto all'ordinamento italiano e al concreto caso in esame, l'approdo della giurisprudenza della Corte di giustizia potrebbe sintetizzarsi nella formula che il giudicato - o l'analoga figura della preclusione pro iudicato pure avanzata in dottrina - derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto, ma non anche, quanto al deducibile, le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina eurounitaria.

L'attenta considerazione del tenore delle altre tre decisioni, relative ad ordinamenti diversi da quello italiano, consente fin d'ora di concludere in senso ben più ampio: il giudicato si estende alle questioni in tema di tutela del consumatore, in quanto assicurata come inderogabile dalla disciplina eurounitaria, solo se sono state espressamente dedotte e, sia pur anche solo sommariamente, esaminate o esplicitamente indicate al consumatore.

Ulteriore conseguenza è che il titolo esecutivo giudiziale, nella specie il decreto ingiuntivo non opposto (pericolo da paventarsi per qualunque titolo giudiziale), non copre tale questione, che quindi resta aperta e rilevabile anche successivamente, sia pure con modalità, forme e termini tutti da ricostruire. Al contrario, solamente se sulla questione vi è una anche solo sommaria motivazione e se vi è stato un monito sull'irretrattabilità della conclusione sul punto in mancanza di opposizione nel termine, sicché la mancata reazione del consumatore non si ascriva ad incolpevole sua passività, non vi è più spazio per successive contestazioni.

Inoltre , non pare possibile, in materia consumeristica, una limitazione della pronuncia di nullità alla sola clausola abusiva, né una sua automatica inserzione di clausole in base alla normativa nazionale, né un'interpretazione complessiva delle volontà delle parti in qualche modo adeguatrice e che prescinda da un finale effetto di travolgimento dell'intero assetto negoziale intercorso tra quelle.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza n.9479 del 6 aprile 2023, hanno deciso che la clausola del contratto resta abusiva anche se il consumatore non si è opposto all'ingiunzione. Spetta quindi al giudice dell'esecuzione controllare se la clausola ha natura vessatoria, ad esempio perché deroga al foro del consumatore.

- Se il giudice del ricorso per D.I. concede l'ingiunzione deve emettere un decreto motivato che dà conto del controllo eseguito. Inoltre, deve avvisare il consumatore che può proporre opposizione entro 40 giorni perché, in caso contrario, non può più fare valere il carattere abusivo delle clausole e il provvedimento, non opposto, diviene irrevocabile.

Orbene, quando il decreto non motiva sul punto, spetta al giudice dell'esecuzione controllare se ci sono clausole vessatorie che hanno effetto sull'esistenza o l'entità del credito.

- a) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
- b) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

c) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;

*d) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riquilificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); e) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.*